

TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12899/2025 del 15-12-2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ###
in persona della dott.ssa ### nella causa civile N.16122 /2023 R.G.A.C.

TRA RUCCO elettivamente domiciliato in ###via### presso lo studio dell'Avv. ###
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ### elettivamente domiciliato in ###via presso lo
studio dell'Avv. ### DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a
margine dell'atto introduttivo ### Contumace all'esito dell'udienza del
4.12.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la
seguente sentenza:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data ### premesso di essere stato detenuto presso la
"A.

Graziano" ### di ### e ### di ### di S.

Gimignano dove era ancora detenuto al momento della redazione del ricorso,
esponeva che durante la detenzione aveva svolto attività lavorativa in favore
dell'### svolgendo le mansioni che specificava e percependo le retribuzioni che
indicava, specificando che le stesse erano state pari a 2/3 di quanto previsto
dalla contrattazione collettiva vigente nel '93, senza alcun adeguamento dei
rispettivi importi ai 2/3 degli incrementi contrattuali via via succedutisi nel
tempo al momento di esecuzione delle singole attività lavorative svolte.

In punto di diritto richiamava in particolare l'art. 22 L.354/75 e sosteneva che
le tariffe sindacali non erano state adeguate.

Concludeva chiedendo: "### accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai
sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 - a vedersi
riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel
presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il
trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di
esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati

nei compiegati conteggi; ### conseguentemente, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di ### 2.017,43 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di ### 129,88 a titolo di trattamento di fine rapporto; e, così, complessivamente la somma di ### 2.147,31 (duemilacentotrentasette/31), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti; ### quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo; ### con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa Si costituiva il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA contestando quanto sostenuto dalla controparte e concludeva chiedendo respingersi il ricorso.

L'### non si costituiva e se ne dichiara la contumacia.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aderendo a quanto affermato da altri ### deve ritenersi la competenza territoriale del giudice adito,, "alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12205 dell'8.5.19; ordinanza n. 18309 del 17.08.2009) la quale ha stabilito che alle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all'interno degli istituti penitenziari non è applicabile il criterio della competenza funzionale di cui all'art. 413 quinto comma, c.p.c., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di pubblico impiego, ma i criteri previsti dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., svolgendosi tali prestazioni sia pure per il perseguimento dell'obiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari - nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di

lavoro privato. "Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, il quale per il tramite del ### dell'### esercita il ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell'attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli isti-tuti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall'art. 413 secondo comma, c.p.c. costituito dalla sede dell'azienda (ossia del luogo dove essa viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di ### ferma restando l'operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice" . (Cfr. Sent. N.2639/2019 del Tribunale di ### Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.

Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di prescrizione, non decorrendo la stessa in costanza di rapporto.

Al riguardo deve, inoltre, osservarsi che chi eccepisce un fatto interruttivo della prescrizione ha l'onere di darne dimostrazione e, pertanto, il Ministero aveva l'onere di provare che l'attività lavorativa dedotta in giudizio non derivasse da un unico rapporto di lavoro, ma fosse esecuzione di distinti rapporti di lavoro.

Nel caso di specie, poi, non risultano provate le modalità di cessazione dei vari asseriti rapporti.

Quanto al merito, si osserva che il Ministero non aveva ancora provveduto - relativamente ai periodi di cui è causa - all'adeguamento e/o aggiornamento delle tabelle relative alle mercedi spettanti ai detenuti per il lavoro svolto e, pertanto, deve affermarsi il diritto del ricorrente all'adeguamento delle stesse ed al pagamento delle corrispondenti differenze tra quanto dovuto e quanto corrisposto.

La parte convenuta, nel costituirsi in giudizio ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente con riferimento al mancato pagamento di quanto dovuto nel periodo indicato in ricorso.

Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa non ha specificamente contestato i conteggi prodotti dalla controparte, limitandosi ad affermare una generica non debenza di alcune voci richieste.

Al riguardo si condivide quanto affermato da altri ### secondo i quali il riferimento al "trattamento economico" del ### nell'art. 22 L.354/75, proprio per la sua portata ampia e inclusiva, porta a dire che detta misura minima e inderogabile della mercede va rapportata ai due terzi di tutti i compensi previsti dai contraenti collettivi per i rapporti di lavoro afferenti al settore merceologico di riferimento. (Cfr. C.d.A. ### n. 1007/2023) Le buste paga allegare al ricorso consentono di ritenere la fondatezza della domanda, così come formulata e la parte convenuta va, quindi, condannata al pagamento della complessiva somma di ### oltre interessi legali come per legge.

Deve, invece, essere respinta la domanda di regolarizzazione contributiva in quanto prescritto il diritto al pagamento dei contributi, afferendo, le pretese vantate, ad un periodo anteriore al 2017.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla per le spese di lite nei confronti dell'### attesa la contumacia dello stesso.

P.Q.M.

Ogni altra istanza disattesa, condanna il convenuto Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di ### (di cui ### a titolo di t.f.r.) oltre interessi legali come per legge ed oltre alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### oltre 15% per spese generali, IVA e ### IL GIUDICE
